Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 febbraio 1963 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 gennaio 1963, n. **19.**

Tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limiti della legge

Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di locazione di immobili adibiti all'esercizio di un'attività commerciale od artigiana, che abbia rapporti diretti col pubblico degli utenti o dei consumatori.

Art. 2.

Diritto di prelazione

Il locatore che intenda locare l'immobile a terzi deve comunicare le offerte ricevute al conduttore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sessanta giorni prima della scadenza contrattuale o consuetudinaria.

Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione, oppure abbia dato disdetta.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, nelle forme predette ed entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al primo comma, offra condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nel caso in cui il contratto tra il locatore e il nuovo conduttore sia sciolto entro sei mesi, ovvero nel caso in cui il locatore, avendo ottenuto il rilascio dell'immobile per adibirlo ad uso proprio, lo lochi a terzi entro sei mesi dalla data del rilascio.

Art. 3.

Perdita del diritto di prelazione

Il conduttore perde il diritto alla prelazione prevista nell'articolo 2, se ricorrono gravi motivi dipendenti da suo fatto.

Art. 4.

Compenso per la perdita dell'avviamento

In ogni caso di cessazione del rapporto di locazione, relativo agli immobili indicati nell'articolo 1, diverso dalla risoluzione per inadempienza del conduttore e fuori della ipotesi di effettivo esercizio del diritto di prelazione previsto al terzo comma dell'articolo 2, il conduttore uscente ha diritto di essere compensato dal locatore per la perdita dell'avviamento che l'azienda subisca in conseguenza di tale cessazione nella misura dell'utilità che ne può derivare al locatore, e comunque nel limite massimo di trenta mensilità del canone di affitto che l'immobile può rendere secondo i prezzi correnti di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche.

Il compenso non è dovuto se il contratto non è stato rinnovato per volontà del conduttore.

Il conduttore può rinunciare al predetto compenso optando, nelle forme e nel termine di cui al terzo comma dell'articolo 2, per la proroga biennale del contratto di locazione ad un canone da concordarsi tra le parti.

Art. 5.

Sublocazione o cessione del contratto di locazione

Il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purchè venga insieme ceduta o locata l'azienda; ma deve darne comunicazione al locatore, il quale può opporsi per gravi motivi, da notificarsi al conduttore entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il conduttore cedente rimane obbligato in solido con il cessionario dell'azienda, per il pagamento del fitto e per l'osservanza di tutte le condizioni del contratto.

Art. 6.

Indennizzo per espropriazione

In caso di espropriazione per pubblica utilità, il conduttore può avvalersi delle norme di cui agli articoli 27 e 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per fare valere il diritto al compenso spettantegli in virtù del precedente articolo 4.

Sull'indennità di esproprio il diritto del conduttore al compenso di cui all'articolo 4 viene soddisfatto nei limiti e secondo i criteri stabiliti dallo stesso articolo.

Nel corso del giudizio di cui al comma precedente l'autorità giudiziaria può disporre a favore del locatore espropriato, con ordinanza costituente titolo esecutivo, il pagamento di un acconto sull'indennità di espropriazione.

Art. 7.

Nullità di rinunce anticipate

Sono nulle e come non apposte al contratto di locazione le clausole con le quali il conduttore rinunci anticipatamente ai diritti derivanti dalla presente legge.

E' tuttavia consentita la rinuncia anticipata al compenso di cui all'articolo 4, nel caso di rinnovazione espressa del contratto, quando la durata della locazione precedente non sia stata inferiore agli anni nove.

Art. 8.

Prescrizione

I diritti di cui alle disposizioni della presente legge si prescrivono in tre anni.

Art. 9.

Foro competente

Per le cause relative all'applicazione della presente legge è competente il giudice del luogo dove è posto l'immobile oggetto della locazione.

Art. 10.

Immobili di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle locazioni relative agli immobili di cui allo articolo 1 che siano di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici.

Art. 11

Disposizioni tributarie

Il compenso corrisposto al conduttore a norma dell'articolo 4 è assoggettato nel suo intero ammontare ad imposta di ricchezza mobile e connessi tributi locali. Si applicano le disposizioni degli articoli 128, lettera *a*), e 273 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Il compenso è detraibile per un triennio agli effetti dell'imposta sui fabbricati attinente all'unità immobiliare e delle relative sovrimposte nella misura di un terzo per ciascun anno, semprechè, tenuto conto del reddito corrispondente ai canoni di affitto in base al quale il compenso è corrisposto, ne conseguano le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 23 febbraio 1960, n. 131

Art. 12.

Applicazione ai contratti in corso

La presente legge si applica anche ai contratti di locazione in corso, compresi quelli prorogati per legge

Art. 13.

Entrata in vigore della legge

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 gennaio 1963

SEGNI

FANFANI — BOSCO — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1962.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1961, registro n. 2 Finanze, foglio n. 211, relativo alla ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1964, della Commissione centrale per le imposte;

Visto il decreto del Ministro per le finanze del 5 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1961, registro n. 21 Finanze, foglio n. 48, relativo alla costituzione presso la detta Commissione centrale di due nuove Sezioni aggiunte per la risoluzione delle controversie in materia di imposte sui trasferimenti della ricchezza;

Visto il proprio decreto in data 31 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1961, registro n. 39 Finanze, foglio n. 398, relativo alla nomina dei componenti le dette Sezioni aggiunte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Antonio Grassi, consigliere della Corte dei conti e membro di una delle Sezioni stesse, perchè dimissionario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il dott. Francesco Raus, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro di una delle Sezioni aggiunte per la risoluzione delle controversie in materia di imposte sui trasferimenti della ricchezza, costituite presso la Commissione centrale per le imposte, in sostituzione del dott. Antonio Grassi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1962
Registro n. 32 Finanze, foglio n. 273. — BAIOCCHI

(516)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1962.

Conferimento di attestati di benemerenza della pubblica finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 405;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, che approva il regolamento di esecuzione della legge stessa;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1962, che determina il contingente di diplomi di benemerenza da conferirsi il 2 giugno 1962, in applicazione degli articoli 1 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 929, sopra riferito;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 4, secondo comma, della citata legge 3 maggio 1955, n. 405;

Decreta:

Art. 1.

E' conferito il diploma di benemerenza di prima classe della pubblica finanza — con relativa medaglia d'oro, ai signori:

1. Bortone gen. di div. Giacomo, già comandante in 2ª della Guardia di finanza (alla memoria);
2. Dogliani dott. Sebastiano, direttore generale del Ministero delle finanze a riposo;
3. Gioia dott. Franco, già direttore generale del Ministero delle finanze, consigliere della Corte dei conti;
4. Melgiovanni dott. Giuseppe, già direttore generale del Ministero delle finanze, consigliere di Stato;
5. Repaci prof. Francesco, professore ordinario di Università;
6. Rossi prof. Lionello, professore ordinario di Università;
7. Spallazzi dott. Ettore, direttore generale del Ministero delle finanze a riposo;
8. Tagliarini dott. Antonino, già direttore generale del Ministero delle finanze (alla memoria);
9. Troisi on. prof. Michele, già docente universitario e Sottosegretario di Stato per le finanze (alla memoria);
10. Tucci dott. ing. Michele, già direttore generale del Ministero delle finanze, membro della commissione centrale censuaria.

Art. 2.

E' conferito il diploma di benemerenza di seconda classe della pubblica finanza — con relativa medaglia d'argento — ai signori e alla rivista sottoindicati:

1. Berretta dott. Alcide, già ispettore generale del Ministero delle finanze (alla memoria);
2. Buratti dott. ing. Emilio, ispettore generale delle imposte di fabbricazione a riposo;
3. Calvino dott. Vincenzo, ispettore generale del Ministero delle finanze a riposo;
4. Campus dott. Pietro Paolo, intendente di finanza di 1ª classe a riposo;
5. Capece Minutolo avv. Giuseppe, presidente di Commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
6. Casalegno dott. ing. Francesco, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo, già amministratore generale dei Canali Cavour;
7. Celentano dott. ing. Salvatore, direttore di stabilimento di 1ª classe dei Monopoli di Stato a riposo;
8. Chicco avv. Adriano, presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
9. Clemente dott. Alberto, ispettore compartimentale delle tasse e imposte indirette sugli affari a riposo;
10. Congedo dott. Giulio, ispettore generale di dogana a riposo;
11. De Bella dott. Luigi, intendente di finanza di 1ª classe a riposo;
12. De Feo Luigi, conservatore capo dei registri immobiliari a riposo;
13. Di Lauro dott. Felice, presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
14. Di Nola dott. Pasquale, ispettore compartimentale delle imposte dirette a riposo;
15. Fornaro Giovanni, ispettore compartimentale delle imposte dirette a riposo;
16. Lena Giuseppe, ispettore compartimentale delle imposte dirette a riposo;
17. Lulj dott. Alfonso, intendente di finanza di 1ª classe a riposo;
18. Malfatti avv. Libero, presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
19. Muzzatti dott. ing. Girolamo, direttore di stabilimento di 1ª classe dei Monopoli di Stato a riposo;
20. Parascandolo dott. Amedeo, già intendente di finanza di 1ª classe (alla memoria);
21. Pavone dott. ing. Antonino, già ispettore generale tecnico dei Monopoli di Stato (alla memoria);
22. Percesepe dott. ing. Ireneo, ispettore generale delle imposte di fabbricazione a riposo;
23. Pintor dott. Raffaele, ispettore generale di dogana a riposo;
24. Ratti dott. ing. Francesco, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo; già amministratore generale dei Canali Cavour;
25. « Rivista Bancaria »;
26. Romagnoli dott. ing. Pietro, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
27. Scapellato rag. Gino, ispettore generale amministrativo dei Monopoli di Stato a riposo;
28. Tagliavini dott. ing. Gottardo, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
29. Trotta dott. Carmine, già ispettore generale del Ministero delle finanze, consigliere di Stato;
30. Zaccagnini dott. Ferdinando, ispettore generale del Ministero delle finanze a riposo.

Art. 3.

E' conferito il diploma di benemerenza di terza classe della pubblica finanza — con relativa medaglia di bronzo — ai signori:

1. Amoretti dott. ing. Attilio, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali onorario;
2. Andreotti Alfonso, direttore di 1ª classe di dogana a riposo;
3. Anselmi Giovanni, ispettore compartimentale delle imposte dirette;
4. Atti Luigi, ispettore compartimentale delle imposte dirette;
5. Bernardini dott. Liberato, ispettore superiore tecnico delle saline a riposo;
6. Blundo dott. ing. Gino, ingegnere capo degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;
7. Bosco col. Gennaro, comandante della legione allievi della Guardia di finanza;
8. Cainero dott. ing. Augusto, ingegnere capo degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;
9. Calì dott. Vito, direttore di 1ª classe di dogana a riposo;
10. Canali col. Davide, colonnello della Guardia di finanza;
11. Carmina dott. ing. Ludovico, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali onorario;
12. Caso dott. Luigi, ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari;
13. Cellini dott. ing. Vincenzo, presidente di commissione censuaria provinciale;
14. Cerretti Giovanni, ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari;

15. Colarieti avv. Luigi, presidente di commissione censuaria provinciale;
16. Conti Giovanni, ispettore compartimentale delle imposte dirette;
17. Corsi avv. Gino, presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
18. Cucciniello Giuseppe, perito capo delle manifatture dei Monopoli di Stato a riposo;
19. Debiasi avv. Tullio, presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
20. De Virgilio geom. Egidio, geometra capo del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
21. Di Donato col. Gennaro, comandante di legione della Guardia di finanza;
22. Di Renzi Tullio, revisore capo dei Monopoli di Stato a riposo;
23. Di Stefano Mario, ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari;
24. Donzelli col. Augusto, comandante di legione della Guardia di finanza;
25. Ferrari Amorotti dott. ing. Renzo, presidente di commissione censuaria provinciale;
26. Formosa col. Carlo, comandante di legione della Guardia di finanza;
27. Franchi prof. Giampietro, presidente di commissione censuaria provinciale;
28. Gandolfi dott. ing. Vincenzo, ingegnere capo degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;
29. Garzya Vincenzo, perito capo per le coltivazioni dei Monopoli di Stato a riposo;
30. Gazzerro Filippo, ispettore compartimentale delle imposte dirette;
31. Gerbino dott. ing. Guido, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali onorario;
32. Giubbetti Vittorio, ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari;
33. Greco dott. Luigi, ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari;
34. Grossi geom. Angelo, geometra capo del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
35. Guasti dott. Giovanni, ispettore generale dei laboratori chimici delle dogane;
36. Guidi dott. ing. Silvio, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali onorario;
37. Inverardi geom. Giovanni, geometra capo del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
38. Iotti dott. ing. Guglielmo, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali onorario;
39. La Mattina Antonino, ispettore compartimentale delle imposte dirette;
40. La Torre rag. Renato, revisore capo dei Monopoli di Stato a riposo;
41. Lazzarotto dott. Daniele, ispettore generale dei laboratori chimici delle dogane;
42. Longo col. Angelo, comandante di legione della Guardia di finanza;
43. Maione avv. Salvatore, presidente di commissione censuaria provinciale;
44. Mangiatordi dott. ing. Camillo, ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali onorario;
45. Marchi avv. Salvatore, presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
46. Mari dott. Annibale, presidente di commissione censuaria provinciale;
47. Mazza dott. ing. Giovanni, vice presidente di commissione provinciale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
48. Mazzoni dott. ing. Carlo, presidente di commissione censuaria provinciale;
49. Mentonelli geom. Giovanni, geometra capo del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
50. Merlo rag. Mario, revisore capo dei Monopoli di Stato a riposo;
51. Molfese dott. Gennaro, presidente di commissione censuaria provinciale;
52. Montalbano Calogero, ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari;
53. Musto col. Fausto, comandante di legione della Guardia di finanza;
54. Oddo geom. Giuseppe, geometra capo del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
55. Paduano dott. Geremia, ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari;
56. Parisi dott. ing. Rosario, direttore di stabilimento di 1ª classe dei Monopoli di Stato a riposo;
57. Pascoli dott. Valentino, presidente di commissione censuaria provinciale;
58. Patania col. Rosario, comandante di legione della Guardia di finanza;
59. Pettinari rag. Giuseppe, revisore capo dei Monopoli di Stato a riposo;
60. Piombarolo Renato, perito capo delle manifatture dei Monopoli di Stato a risposo;
61. Prati dott. ing. Aldo, ispettore generale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;
62. Puglisi gen. Michelangelo, vice presidente di commissione distrettuale per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari;
63. Ranieri Domenico, perito capo delle manifatture dei Monopoli di Stato a riposo;
64. Raudino Salvatore, ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari;
65. Salerno dott. Dario, ispettore compartimentale delle imposte dirette;
66. Samartin dott. Dino, ispettore compartimentale delle imposte dirette;
67. Satta Ermanno, ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari;
68. Smecca col. Ignazio, comandante di legione della Guardia di finanza;
69. Sulpizii Luigino, ispettore generale di dogana;
70. Taliercio dott. Alberto, ispettore compartimentale delle imposte dirette;
71. Tango dott. Alfonso, ispettore compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari;
72. Veca col. Domenico, comandante di legione della Guardia di finanza;
73. Wizina Carlo, direttore di 1ª classe di dogana a riposo;
74. Zanca dott. ing. Manlio, ingegnere capo del catasto e dei servizi tecnici erariali a riposo;
75. Zanobbi col. Alfiero, comandante di legione della Guardia di finanza.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1962

SEGNI

TRABUCCHI

(404)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1963.

Scioglimento del Consiglio comunale di Poggiomarino.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Poggiomarino — costituito, per legge, di 30 membri — risultò composto, dopo le elezioni del 6 novembre 1960, da 17 elementi della D.C., da 10 del P.C.I. e da 3 del P.S.I.;

Il sindaco e gli assessori, tranne uno, furono eletti nell'ambito del gruppo consiliare di maggioranza assoluta; ma, in prosieguo di tempo, per i gravi contrasti insorti, quattro componenti di questo, tra cui un assessore effettivo e uno supplente, si schierava con l'opposizione.

Si capovolgeva, di conseguenza, l'originario rapporto di forze tra gli opposti schieramenti e poichè la composizione della Giunta non rifletteva la nuova maggioranza costituitasi in seno al Consiglio, veniva a determinarsi una situazione difficile che non poteva non influire negativamente sulla funzionalità dell'Amministrazione.

Nel decorso anno, infatti, l'attività del Consiglio si esauriva in pochissime riunioni utili, senza che neppure venisse affrontato — ad onta dei reiterati inviti del prefetto — l'argomento relativo all'approvazione del bilancio preventivo.

Minacciando di protrarsi indefinitamente tale insostenibile situazione di ristagno della vita amministrativa dell'Ente, il prefetto, allo scopo di porre, irrequivocabilmente, il Consiglio comunale di fronte alle proprie responsabilità, disponeva di ufficio — con decreto 20 settembre 1962 — due successive convocazioni del Consiglio medesimo, iscrivendo all'ordine del giorno numerosi ed essenziali adempimenti, tra cui, in primo luogo, l'approvazione del bilancio suddetto; in pari tempo, rivolgeva all'Amministrazione esplicita avvertenza che, in caso di omissione, si sarebbero resi inevitabili i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Nella seduta di prima convocazione, del 28 settembre, il presidente dava, anzitutto, comunicazione delle predetta diffida, nonchè del decreto prefettizio di annullamento della deliberazione n. 83, in data 19 luglio 1962, dichiarativa della decadenza da consigliere comunale del sindaco Liguori e di una lettera con la quale questi ritirava le dimissioni, in quella occasione presentate.

Ciononostante, la maggioranza consiliare, nel presupposto palesemente erroneo, che di quelle dimissioni si fosse già preso atto con la citata deliberazione n. 83 e che la carica di sindaco dovesse perciò, considerarsi vacante, imponeva l'iscrizione all'ordine del giorno della elezione del nuovo sindaco e l'aggiornamento dei lavori ad altra seduta, dopo aver rifiutato di procedere all'esame degli argomenti fissati dal prefetto.

Si svolgevano, così, su questa premessa fallace, due inutili adunanze consiliari — in data 30 settembre e 2 ottobre per la elezione del sindaco: la deliberazione relativa, al pari di quella adottata nella cennata seduta del 28 settembre, veniva annullata, per evidente illegittimità, dal prefetto, il quale, nel trasmettere il provvedimento all'Amministrazione, rivolgeva nuovo invito acchè il Consiglio comunale svolgesse l'ordine del giorno stabilito nel precedente decreto del 20 settembre.

Senonchè anche tale estremo tentativo riusciva infruttuoso.

Nell'adunanza all'uopo indetta dalla Giunta municipale, per il giorno 22 ottobre, dopo defatiganti e sterili discussioni, da cui risultava manifesto il deliberato proposito della maggioranza consiliare di rinviare ancora, pretestuosamente, lo esame del bilancio preventivo e degli altri più importanti affari all'ordine del giorno, la passione di parte accendeva gli animi sino a provocare incresciosi atti d'intemperanza, che inducevano il presidente a sciogliere la seduta per prevenire più gravi disordini.

Il prefetto, pertanto, di fronte a tale ulteriore conferma dell'assoluta carenza del Consiglio comunale di Poggiomarino, anche in ordine ad essenziali adempimenti di carattere obbligatorio, ha rappresentato la necessità di far luogo allo scioglimento del Consiglio stesso, a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale;

Poichè non appare dubbia, alla stregua delle suesposte risultanze, l'impossibilità di superare coi normali mezzi la crisi che da tempo travaglia il predetto Consiglio comunale e che ha creato una inammissibile situazione antigiuridica, gravemente pregiudizievole per gli interessi del civico ente, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 18 dicembre scorso.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto, con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Poggiomarino ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Raffaele Abate, funzionario di prefetura.

Roma, addì 18 gennaio 1963

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Poggiomarino ha omesso di ottemperare a precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nelll'adunanza del 18 dicembre 1962;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Poggiomarino è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Abate, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1963

SEGNI

TAVIANI

(518)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1963.

Scioglimento del Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia — costituito, per legge, di trenta membri — risultò composto, dopo le elezioni del 6 novembre 1960, di vari gruppi di consiglieri, di opposte tendenze, nessuno dei quali in grado di contare su una decisiva prevalenza numerica.

L'elezione del sindaco e della Giunta avvenne, non senza difficoltà, nella seduta del 14 dicembre, coi suffragi di sedici consiglieri delle correnti politiche del centro e della destra.

Nel settembre del 1961, però, un componente della maggioranza si schierò con l'opposizione, determinando in seno a quel Consiglio una situazione di perfetta parità di forze contrapposte che, inevitabilmente, si ripercosse, con effetti

negativi, sulla funzionalità dell'Amministrazione: la Giunta infatti, per evitare di trovarsi in minoranza, rinviò ripetutamente, adducendo speciosi motivi, la convocazione del Consiglio, col risultato di un completo ristagno di ogni attività, anche in ordine a numerosi adempimenti della massima importanza, quale, tra gli altri, l'approvazione del bilancio preventivo del 1962.

Vani riultarono una richiesta di convocazione del Consiglio, formulata — ai sensi dell'art. 124 del testo unico 1915 l.c.p. — dal prescritto numero di consiglieri, ed alcuni solleciti del Prefetto, il quale, infine, dispose d'ufficio due convocazioni del Consiglio stesso, per il 27 e 29 gennaio 1962, ponendo all'ordine del giorno la convalida di due consiglieri proclamati in surrogazione di altrettanti dimissionari, l'esame del bilancio e la ratifica delle deliberazioni adottate dalla Giunta in via d'urgenza.

Peraltro, nella seduta del 27 gennaio, dopo che sulla questione della convalida si era avuta una votazione paritetica, l'adunanza fu sciolta senza che venissero trattati gli altri argomenti all'ordine del giorno.

Seguì un'ulteriore, lunga stasi dell'attività consiliare, durante la quale il Prefetto dovette ripetutamente intervenire, in via surrogatoria, per l'adozione di provvedimenti indifferibili, quali la deliberazione del bilancio e l'assunzione di mutui a copertura del disavanzo.

E quando, in data 29 agosto, il Consiglio, finalmente, fu riconvocato dalla Giunta, un solo argomento venne iscritto all'ordine del giorno: ancora quello, rimasto accantonato, della convalida dei nuovi consiglieri. Peraltro, nella relativa seduta, il sindaco, nei cui confronti era stata inoltrata, frattanto, proposta di revoca dalla carica, presentò le dimissioni, allontanandosi con altri sette consiglieri; nel prosieguo della seduta, quindi, il Consiglio si limitò, in concreto, a prendere atto delle dimissioni rassegnate da un assessore, mentre delle dimissioni di un altro aveva, in precedenza, preso atto la Giunta municipale.

Nuovamente convocato dalla Giunta per il 5 e l'8 settembre 1962, il Consiglio provvide, nella prima seduta, alla convalida dei menzionati consiglieri ed all'accettazione delle dimissioni del sindaco, ma non potè procedere alla sostituzione di quest'ultimo, per mancanza del « quorum » richiesto dall'art. 5, n. 2, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, nè, conseguentemente, all'integrazione della Giunta.

Del pari infruttuosa, per quanto concerne la ricostituzione degli organi, risultò la seduta di seconda convocazione, essendo venuto a mancare il « quorum » prescritto dal quarto comma del citato art. 5.

Dopo il fallimento, per motivi analoghi a quelli sopra accennati, di due nuove convocazioni d'ufficio, il Prefetto, allo scopo di porre definitivamente il Consiglio comunale di fronte alle sue responsabilità, disponeva due ulteriori convocazioni, con decreto del 6 ottobre, notificato a tutti i consiglieri, contenente l'esplicito invito a provvedere all'elezione del sindaco e degli assessori, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dall'art. 323 del testo unico 1915 sopra citato.

Anche quest'ultimo tentativo, però, non sortiva effetto alcuno, in quanto entrambe le riunioni — fissate per l'11 e il 13 ottobre — andavano deserte per mancanza del numero legale di presenti.

Il Prefetto, pertanto, considerato che i profondi contrasti tra gli eterogenei gruppi consiliari rendono impossibile qualsiasi accordo per la ricostituzione di efficienti organi, ha proposto, ai sensi del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia, del quale ha disposto, frattanto, la sospensione coi poteri di cui all'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del predetto Consiglio comunale di fronte a precisi ed essenziali adempimenti, di carattere obbligatorio, si ravvisa la necessità — onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del Civico ente — di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 20 novembre 1962.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Giorgio Marchesiello, funzionario di prefettura.

Roma, addì 18 gennaio 1963

Il Ministro: Taviani

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del Prefetto, il Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia non ha provveduto a ricostituire la Giunta municipale, dopo le dimissioni del sindaco e di alcuni assessori, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 20 novembre 1962;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di San Ferdinando di Puglia è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Giorgio Marchesiello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1963

SEGNI

Taviani

(555)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1963.
Scioglimento del Consiglio comunale di Casoria.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Casoria — costituito, per legge, di 30 membri — risultò composto, dopo le consultazioni elettorali del 6-7 novembre 1960, di vari gruppi di consiglieri, nessuno dei quali in grado di contare su una decisa prevalenza numerica.

L'eterogeneità delle forze rappresentate nel Consiglio, che pure, sul principio, non aveva impedito, in virtù di una occasionale intesa, l'elezione, con esigua maggioranza, del sindaco e della Giunta municipale, doveva, però, con l'andare del tempo, riflettersi sempre più negativamente sulla funzionalità del Consiglio stesso, a mano a mano che si accentuavano i contrasti tra i vari schieramenti.

Il primo indizio della precarietà della situazione si manifestava nella seduta del 14 febbraio 1962, in cui ben 15 argomenti all'ordine del giorno non risultavano approvati per la parità dei voti, favorevoli e contrari, al riguardo espressi.

Successivamente, il Consiglio comunale non era più in grado di deliberare validamente, per difetto del *quorum* di maggioranza, onde si determinava una completa stasi della attività amministrativa, con la conseguente omissione di numerosi ed essenziali adempimenti, tra i quali il bilancio preventivo afferente al decorso esercizio finanziario.

Le dimissioni del sindaco e di tre assessori, accettate dal Consiglio nella seduta del 20 agosto, conducevano, poi, la situazione ad un punto morto, dato che ogni tentativo di rieleggere le cariche suddette riusciva sistematicamente infruttuoso.

Infatti, nelle adunanze all'uopo indette per i giorni 27 e 28 agosto, 3, 7 ed 11 settembre, non poteva aver luogo alcuna votazione in ordine alla nomina del sindaco, per carenza del prescritto *quorum* di presenti.

Allo scopo di porre il civico consesso di fronte alle proprie responsabilità, il Prefetto di Napoli — con decreto del 13 settembre — disponeva, d'ufficio, due successive convocazioni del Consiglio stesso, ponendo all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e degli assessori, nonchè vari altri adempimenti obbligatori, da tempo negletti, tra cui, in primo luogo, l'approvazione del bilancio; in pari tempo rivolgeva al sindaco, acciocchè ne rendesse edotti i consiglieri, esplicita avvertenza che, in caso di omissione, si sarebbero resi inevitabili i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Senonchè, nemmeno quel formale richiamo sortiva effetto positivo, in quanto le relative sedute, tenutesi nei giorni 21 e 22 s. m., andavano deserte.

Identico esito avevano pure le successive adunanze del 3 e del 6 ottobre.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio, sebbene formalmente diffidato, si è dimostrato incapace, per gli insanabili contrasti interni, di ricostruire un'efficiente Amministrazione, col risultato di una totale paralisi dell'attività, ne ha proposto lo scioglimento, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, disponendone, frattanto la sospensione, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Casoria di fronte a precisi ed essenziali adempimenti prescritti dalla legge, si ravvisa la necessità — onde ovviare in modo risolutivo ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del civico ente — di far luogo alla misura proposta.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato, col parere espresso nell'adunanza del 20 novembre scorso.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Casoria ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Giovanni Orefice, funzionario di prefettura.

Roma, addì 18 gennaio 1963

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Casoria (Napoli), a causa degli insanabili contrasti interni, non ha provveduto a ricostituire la Giunta municipale, dopo le dimissioni del sindaco e di buona parte degli assessori, omettendo anche di ottemperare ad altri precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 20 novembre 1962;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Casoria è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Orefice, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1963

SEGNI

TAVIANI

(517)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1962.

Modificazione del programma quinquennale delle opere pubbliche di cui all'art. 2, primo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, determinato con decreto interministeriale 17 maggio 1962.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 gennaio 1962, n. 11, concernente autorizzazione di spese per l'escuzione delle opere prevedute dalle leggi 31 gennaio 1953, n. 68 e 9 agosto 1954, n. 638, nonchè per l'esecuzione delle relative opere di sistemazione idraulico-forestale e idroulico-agraria, in attuazione del piano orientativo previsto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184;

Visto il decreto interministeriale 17 maggio 1962 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 132 del 25 maggio 1962) concernente la determinazione, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della citata legge 25 gennaio 1962, n. 11, del programma quinquennale delle opere pubbliche da eseguire con i fondi stanziati dalla legge stessa;

Ritenuto che il detto programma prevede l'assegnazione al Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio della somma di L. 4.400.000.000 per il rafforzamento delle difese idrauliche del Tevere;

Ritenuto che in seguito all'alluvione verificatosi nel novembre del corrente anno si rende necessaria l'esecuzione delle opere idrauliche in corso di classifica sulla marrana di Prima Porta e relativi affluenti, avente sbocco nel Tevere a monte di Castelgiubileo, opere non previste al momento della determinazione del programma in parola;

Che conseguentemente, è da modificare tale programma quinquennale, includendovi anche l'esecuzione delle predette opere idrauliche;

Decretano:

Il programma quinquennale delle opere pubbliche, di cui all'art. 2, primo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 11, determinato con decreto interministeriale 17 maggio 1962, come dall'allegato elenco *A* facente parte del decreto medesimo, è così modificato:

Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio

Rafforzamento delle difese idrauliche del Tevere ed esecuzione delle opere idrauliche, in corso di classifica, sulla marrana di Prima Porta e relativi affluenti, avente sbocco nel Tevere a monte di Castelgiubileo, L. 4.400.000.000.

Roma, addì 11 dicembre 1962

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

(462)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52 lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di lire 0,70%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 25 gennaio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(568)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 28 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1962, registro n. 16, foglio n. 212, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Norge Saccomani e da altri commercianti della frazione Coccanile di Copparo contro la decisione, in data 30 novembre 1960, con la quale la G.P.A. di Ferrara ha accolto il ricorso proposto dal sig. Saccomani Franco contro il provvedimento del sindaco di Copparo, che gli aveva negato la licenza per la vendita di generi alimentari e di drogheria nella frazione Coccanile di detto Comune.

(488)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1962, registro n. 53 Pubblica istruzione, foglio n. 390, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal prof. Briganti Angelo, avverso il provvedimento ministeriale n. 10774 del 13 gennaio 1959, con il quale fu confermato il trattamento economico corrisposto dal Provveditore agli studi di Taranto al professore medesimo, quale presidente della Commissione di esami di Stato per l'abilitazione tecnica presso l'Istituto tecnico femminile di Taranto, nell'anno scolastico 1957-58.

(586)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Pubblicazione del « Bollettino della Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito »

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 giugno 1936, modificato con regio decreto 17 settembre 1936;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti gli articoli 38 del regio decreto 5 febbraio 1931, numero 225 e 26 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Dispone:

Art. 1.

Il « Bollettino dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito », istituito con il regio decreto 18 giugno 1936, assume la denominazione di « Bollettino della Banca d'Italia Vigilanza sulle aziende di credito ».

Art. 2.

Il predetto Bollettino verrà, di regola, pubblicato almeno una volta ogni trimestre.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1963

Il Governatore: CARLI

(574)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1962, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale ausiliario della Corte dei conti;

Decreta:

La prova pratica di scrittura sotto dettato del concorso per titoli a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, di cui al decreto in data 14 settembre 1962, è fissata per il giorno 4 marzo 1963.

La prova stessa avrà luogo in Roma presso la sede della Corte, in via A. Baiamonti n. 25, con inizio alle ore 8,30.

Roma, addì 29 gennaio 1963

Il Presidente: CARBONE

(587)

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 5 febbraio 1962, e della Commissione esaminatrice del concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962, indetto con decreto presidenziale 23 luglio 1962.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il proprio decreto in data 5 febbraio 1962, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 23 luglio 1962, con il quale è stato indetto un concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962;

Visto i propri decreti in data 5 maggio 1962 e 15 settembre 1962, con i quali sono state costituite le Commissioni esaminatrici dei suddetti concorsi;

Considerata la necessità di integrare le Commissioni predette con membri aggiunti per le prove facoltative di dattilografia, stenografia o su alcuno dei seguenti mezzi meccanici: bromografi per copia a contatto, microfilm, multilith, rotaprint, xerox;

Decreta:

Alle Commissioni esaminatrici del concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti e del concorso per esami a settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962, sono aggregati i sottospecificati membri aggiunti:

Prof. Armando Pretolani, direttore di revisione di 1ª classe della Corte dei conti, per la dattilografia e la stenografia;

Mario Moccia, archivista della Corte dei conti, per la prova sui bromografi per copia a contatto, sui microfilm, sulle macchine multilith, rotaprint, xerox.

Spetta agli indicati membri aggiunti delle suddette Commissioni esaminatrici il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente Ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1963

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1963
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 285

(588)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso a cinquantatre posti di consigliere di 2ª classe della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che reca norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, la quale reca disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a cinquantatre posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso e titolo di studio richiesto per l'ammissione

E' bandito un concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di laurea in ingegneria industriale sottosezione elettrotecnica.

Possono, altresì, parteciparvi anche i laureati in ingegneria industriale di altro tipo purchè muniti del diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni, rilasciato da una Scuola post-universitaria.

Art. 2.

Limiti di età

Possono essere ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda non abbiano superato l'età di anni 32.

Il limite di anni 32 è elevato ad anni 37: per gli ex combattenti, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e dalla deportazione, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia (per questi ultimi limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dei territori sui quali è cessata la sovranità dello Stato italiano in seguito al trattato di pace, per i profughi dai territori esteri e per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

ad anni 39: per gli ex combattenti decorati al valore militare e promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa.

Il suddetto limite di anni 32 è, inoltre, elevato di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non vengono superati di 40 anni di età.

Il limite massimo di 32 anni è elevato inoltre: ad anni 40: *a*) per coloro che comprovino di avere riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

ad anni 45: ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

per i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nonchè per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia) o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati od invalidi di guerra alto-atesini.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite di età è altresì elevato nei confronti degli assistenti universitari ordinari, straordinari, volontari o incaricati nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sostituito dall'art. 17 della legge 24 giugno 1950, n. 465;

Non si applica alcun limite di età:

a) nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano impiegati civili di ruolo organico, aggiunto o transitorio delle Amministrazioni dello Stato;

b) nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità senza il contemporaneo reimpiego come civili.

Art. 3.

Domanda di ammissione (da redigere in conformità allo schema esemplificativo Allegato B) Documentazione titoli

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, indirizzata al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, via del Seminario 76, Roma, dovrà essere presentata o fatta pervenire entro e non oltre il 60° giorno da quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta;

b) la data ed il luogo di nascita;

c) il domicilio e la residenza;

d) il titolo di cui è in possesso ai fini dell'elevazione del limite massimo di età;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale e gli eventuali procedimenti penali pendenti dichiarandone la natura;

h) la laurea di cui è in possesso specificandone la sezione, la sottosezione e l'Università presso la quale è stata conseguita nonchè l'eventuale diploma di specializzazione in telecomunicazioni;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) l'Amministrazione statale alla quale eventualmente appartenga indicando la data di assunzione e la qualifica in atto rivestita;

n) l'indirizzo al quale chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

o) dovrà elencare ed allegare tutti i titoli che ritenga utili con riguardo alle mansioni inerenti al posto messo a concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Gli aspiranti che si trovano comunque alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dovranno presentare o far pervenire la domanda nel suddetto termine di giorni sessanta agli uffici di appartenenza.

L'ufficio che avrà ricevuto la domanda apporrà sulla medesima, all'atto della ricezione, il timbro a data chiaramente leggibile ed il bollo dell'ufficio e la trasmetterà senza indugio al superiore Ispettorato o Reparto i quali, a loro volta, dovranno subito inoltrare le domande al competente ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Azienda.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicati.

Alla domanda il candidato dovrà allegare tutti i titoli che riterrà opportuno con riguardo alle manzioni inerenti al posto messo a concorso. Gli aspiranti comunque dipendenti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici potranno nella domanda fare espresso riferimento ai titoli già prodotti indicandone la natura e gli estremi della precedente presentazione all'Azienda.

Art. 4.

Inammissibilità

A norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128 comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello sesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Data del possesso dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

I soli requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, potranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 8.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni compresa quella delle poste e telegrafi.

In ogni caso non si terrà conto dei titoli prodotti successivamente alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 6

Ammissione ed esclusione dal concorso Diario esami Programma Votazione Valutazioni Documenti personali di riconoscimento.

L'ammissione o l'esclusione motivata dal concorso sarà disposta con decreto del Ministro.

Con altro decreto saranno stabiliti i giorni e la sede o le sedi in cui avranno luogo gli esami.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio del le prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta. Tale comunicazione sarà data ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

L'esame consterà di tre prove scritte e della prova orale in base al programma annesso (allegato *A*) al presente decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle tre prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno; l'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto nella prova orale, del punto ottenuto per i titoli.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti numerici che verranno preventivamente stabiliti dalla Commissione; questa disporrà al riguardo di quattro punti. Sarà comunque considerato come titolo la idoneità conseguita nella scuola di telegrafia e telefonia presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Per essere ammessi a ciascuna prova d'esame i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta d'identità;

libretto ferroviario;

tessera postale;

porto d'armi;

patente automobilistica;

passaporto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto circa lo svolgimento delle prove scritte ed orali sarà osservato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme di esecuzione emanate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da altri quattro membri due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Il decreto costitutivo della Commissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati a presentare o far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Azienda di Stato per i servizi telefonici, via del Seminario, 76, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'invito gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nelle nomine, di cui ai punti che seguono:

1) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione;

2) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o una attestazione in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nella quale siano anche indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

3) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia su carta da bollo da L. 100;

4) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale; dovranno produrre una attestazione in carta da bollo da L. 100 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

5) i profughi dei territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

6) gli ex combattenti ed i partigiani combattenti dovranno produrre oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra, anche le prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100;

7) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste dal 4, 5 e 6 novembre 1953, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove nubili dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi produrranno:

gli orfani di guerra: un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

i figli degli invalidi: uno dei documenti di cui al precedente punto 2), intestato al nome del padre, ovvero un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione; gli altri, un certificato delle rispettive Associazioni nazionali;

8) i concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico, aggiunto o transitorio delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre copia dello stato matricolare in competente carta da bollo, rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo;

9) i concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo della Amministrazione dello Stato, compresi quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100 di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo, rilasciato dalla Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, la data di inizio, la durata, la natura del servizio stesso ed i giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

10) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dai competenti organi;

11) i coniugati o i vedovi con o senza prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100 in data non anteriore di tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

I concorrenti che comunque si trovino alle dipendenze della Azienda di Stato per i servizi telefonici dovranno presentare o far pervenire i documenti suddetti nel termine sopra fissato all'ufficio di appartenenza.

Qualora i documenti siano stati già prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e purchè non si tratti di documenti scaduti di efficacia, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice — presentata o fatta pervenire nel termine e all'ufficio sopra indicato — gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi.

L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per la via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra indicati in carta da bollo, ad eccezione di quello indicato al punto 2). Non è consentito far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art 9.

Graduatoria

La graduatoria dei concorrenti idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun concorrente.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quattro e cinque dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dello accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Tale graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di detta pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati a presentare o far pervenire al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, via del Seminario 76, Roma, entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti ovvero copia in competente bollo e debitamente autenticata;

2) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 100 (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidate nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalle competenti autorità consolari;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

4) certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200;

6) certificato medico su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio, e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) copia aggiornata in competente bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare per coloro che abbiano prestato servizio militare (ove non sia stato già prodotto a termini per i fini di cui al precedente art. 8).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare in competente bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare se siano stati arruolati dagli organi di leva e se siano in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengono a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

b) certificato di esito di leva in competente bollo, rilasciato, dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo.

8) il documento attestante il diritto all'elevazione del limite massimo di età. Dalla presentazione di tale documento il candidato è dispensato qualora lo abbia già prodotto a termini e per i fini di cui al precedente art. 8.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che comunque si trovino alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dovranno presentare o far pervenire i documenti suddetti nel termine sopra fissato all'ufficio di appartenenza.

Qualora i documenti siano stati già prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici e purchè non si tratti di documenti scaduti di efficacia, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice — presentata o fatta pervenire nel termine ed all'ufficio sopra indicato — gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi. L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per la via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salva, l'eccezione di cui all'ultimo comma del successivo art. 11. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 11.

Documentazione ridotta

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico aggiunto o transitorio delle Amministrazioni dello Stato compresi quelli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici potranno limitarsi a produrre:

la copia integrale dello stato matricolare civile (ove non sia stato già prodotto a termini e per i fini di cui all'art. 8);

il titolo di studio (salvo il riferimento ai sensi del precedente articolo ove già agli atti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nella forma prescritta);

il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di cui all'art. 10.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), di cui all'art. 10 del presente bando purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Gli altri documenti, compresa la domanda, dovranno essere redatti su carta bollata.

Art. 12.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 10, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di consigliere di 2ª classe e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

Trascorso tale periodo, i consiglieri di 2ª classe in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altre sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera cirrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1962

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1962
Registro n. 35 *Uff. risc. poste, foglio n.* 086. — ANSALONE

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

1ª Prova Principi scientifici di elettrotecnica:

1 Il campo elettrostatico nel vuoto: definizioni, principali fatti sperimentali. Proprietà dei conduttori in equilibrio elettrico Il potenziale elettrico e sua relazione differenziale con l'intensità di campo elettrico. Il teorema di Gauss e la costante dielettrica nel vuoto.

I fenomeni d'influenza elettrica. Sistema di unità di misura M.K.S.C.

2 L'equazione di Poisson e di Laplace. Il problema generale della elettrostatica. Capacità elettrica. Il campo elettrico sostenuto da un dipolo elettrico.

3 Descrizione analitica dei campi elettrici sostenuti rispettivamente da:

a) un conduttore ad asse rettilineo in equilibrio elettrico, di lunghezza indefinita;

b) due conduttori ad asse rettilineo paralleli fra loro, in equilibrio elettrico, con cariche opposte di lunghezza indefinita;

c) due conduttori cilindrici concentrici, in equilibrio elettrico con cariche opposte, di lunghezza indefinita.

Espressione della capacità elettrica dei condensatori piano sferico e cilindrico. Sistema di più conduttori in presenza: coefficienti di influenza e capacità parziali.

4. Il campo elettrostatico nella materia. Intensità di polarizzazione, suscettività dielettrica, costante dielettrica. Condizioni di continuità attraverso la superficie di separazione fra due dielettrici. Legge di rifrazione del campo elettrico. Sulla energia del campo elettrico. Azioni di forza tra dielettrici.

5. Il campo elettrico stazionario in un mezzo conduttivo omogeneo (a tre dimensioni). Densità di corrente e leggi differenziali di Ohm e Joule. Leggi di Kirchoff. Condizioni di continuità e condizioni ai limiti.

I circuiti filiformi; trattazione generale.

6. La conduzione elettrica nei liquidi, nei gas; principali leggi. La emissione elettronica. Cenni sui tubi termoelettronici: diodi, triodi, e pentodi.

7. Il campo magnetico sotesnuto da correnti elettriche stazionarie. Principali definizioni e fatti sperimentali. Forza meccanica esercitata su un conduttore percorso da corrente, posto in un campo magnetico. Induzione magnetica. Legge della circuitazione espressa in forma differenziale.

8. Il campo magnetico (stazionario) nella materia. Intensità di magnetizzazione; suscettività e permeabilità magnetica. Corpi diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici. Curva di magnetizzazione a ciclo di isteresi. Permeabilità differenziale. Condizione di continuità attraverso la superficie di separazione fra due materiali a permeabilità diversa.

9. Legge dell'induzione elettromagnetica. Espressione della f.e.m. indotta in un conduttore muoventesi in un campo magnetico di induzione costante. Espressione differenziale della stessa. Energia del campo magnetico. Forza di sollevamento di un elettromagnete. Il circuito magnetico. Riluttanza magnetica e legge di Hopkinson. Magneti permanenti.

10. Il potenziale vettore per il campo magnetico. Sua relazione analitica con la densità di corrente. Legge di Biot-Savart. Il campo elettromagnetico lentamente variabile (quasi stazionario). La corrente di spostamento.

11. Auto-induzione di un circuito elettrico e mutua induzione fra circuiti elettrici. Energia elettromagnetica di

a) due circuiti in presente percorsi da correnti;

b) un circuito percorso da corrente ed un magnete permanente.

Formula di Neumann per i coefficienti di mutua e di auto induzione. Calcolo dei coefficienti stessi per casi semplici.

12. Il campo elettromagnetico rapidamente variabile. Densità totale di corrente. Le equazioni fondamentali di Maxwell espresse in forma differenziale. Condizioni ai limiti e condizioni di continuità. Il vettore di Poynting.

13. Penetrazione nei conduttori di un campo elettromagnetico variabile nel tempo. Caso di un conduttore delimitato da una superficie piana di profondità indefinita posto in un campo elettromagnetico parallelo alla superficie stessa. Profondità di penetrazione. Resistenza equivalente.

14. Grandezze alternative sinusoidali: valori massimo, medio ed efficace. Somma e prodotto di grandezze alternative sinusoidali. Rappresentazione grafica e metodo simbolico di rappresentazione delle grandezze stesse. Studio della corrente in un circuito comprendente resistenza, induttanza e condensatore disposti in serie, alimentato con una f.e.m. alternativa sinusoidale. Impendenza; ammettenza. Condizione di risonanza. Potenza elettrica: attiva e reattiva.

15. Sistemi polifasi e, in particolare, trifasi: a stella e a triangolo. Relazioni fondamentali. La potenza ed il fattore di potenza dei sistemi trifasi. Il campo magnetico rotante Ferraris. Misure della potenza e del fattore di potenza nei circuiti monofasi e trifasi.

16. Grandezze alternative di forma qualsivoglia e analisi della loro curva di variazione.

17. Studio di due circuiti in regime alternativo sinusoidale di corrente, accoppiati magneticamente. Studio di un circuito comprendente resistenza, induttanza e capacità, nella fase transitoria.

18. I circuiti a costanti distribuite.

Distribuzione della corrente e della tensione lungo una linea, in regime alternativo sinusoidale. Vari casi linea indefinitimente lunga, linea aperta ad un estremo, linea chiusa sopra una impedenza.

19. Principali metodi di misure elettriche nel campo delle correnti continue e delle correnti alternate.

2ª Prova: Macchine elettriche:

1. Generalità: il circuito magnetico delle macchine elettriche; caratteristica di eccitazione. Perdite di energia nelle macchine elettriche. La forza magneto motrice nelle macchine stesse.

2. I trasformatori: teoria generale del loro funzionamento a vuoto e sotto carico. Schema equivalente. Il rendimento dei trasformatori e sua determinazione sperimentale. Trasformatori trifasi. Accoppiamento in parallelo di trasformatori.

Autotrasformatori; trasformatori di fase; trasformatori di misura.

3. Sulle macchine asincrone: teoria generale del funzionamento del motore trifase ad induzione. Scorrimento e coppia motrice. Il circuito equivalente: prove a vuoto e prove in corto-circuito. Diagramma circolare per lo studio del motore (polifase, trifase) asincrono. Legge di variazione della coppia motrice i funzione della velocità. Regolazione della velocità dei motori asincroni polifasi. Cenni sulle generatrici asincrone e sui motori monofasi asincroni.

4. Sulle macchine sincrone. Alternatori e loro caratteristica a vuoto. Reazione d'armatura e diagrammi di funzionamento; caratteristica esterna. Accoppiamento in parallelo delle macchine sincrone.

Motori sincroni e loro diagrammi di funzionamento. Condensatori rotanti.

5. Macchine a corrente continua. Generatrici. Sistemi di eccitazione. Reazione di indotto; commutazione. Interpoli e avvolgimenti di compensazione. Caratteristiche esterne dei generatori in relazione al loro modo di eccitazione. Accoppiamento delle macchine a corrente continua.

6. Motori a corrente continua, senso di rotazione, coppia e velocità. Caratteristiche di regolazione e di avviamento di motori a secondo del loro modo di eccitazione.

7. Cenno sulle macchine di conversione; convertitrici, convertitori di frequenza.

3ª Prova: Elementi di statica grafica e di meccanica applicata alle costruzioni:

1. Composizione e decomposizione di forze. Poligoni funicolari. Travature reticolari caricate ai nodi e caricate alle aste. Momenti statici. Momenti di inerzia. Elasticità dei materiali. Sollecitazioni semplici e composte. Asse neutro in sezioni omogenee e non omogenee. Strutture di cemento armato (generalità).

2. Materiali per linee:

Caratteristiche meccaniche ed elettriche dei conduttori in rame-bronzo, alluminio, ferro e acciaio. Isolatori. Sostegni. Equilibrio del filo sospeso.

Prova orale

Oltre alle materie oggetto delle prove scritte:

a) elementi di contabilità generale dello Stato;

b) diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici;

c) nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 24 settembre 1962

Il Ministro: CORBELLINI

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta bollata da L. 200)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Azienda di Stato per i servizi telefonici
Via del Seminario, 76 — ROMA

Il sottoscritto (cognome, nome e paternità scritta in caratteri stampatello ovvero dattiloscritti), nato a (provincia di .), domiciliato a (provincia di .) e residente in (provincia di .) chiede di essere ammesso al concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di consigliere di 2ª classe del ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

A tal fine dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) (ove occorra) di essere in possesso, ai fini della elevazione del limite massimo di età, del titolo (dichiarare il possesso di uno o più dei titoli di cui all'art. 2 del bando);

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1);

d) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

e) di essere in possesso della laurea in ingegneria sezione sottosezione conseguita presso l'Università di e (ove occorra) del diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni;

f) di aver prestato servizio militare (3);

g) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (4);

h) ai fini di una eventuale valutazione da parte della Commissione giudicatrice allega alla presente i seguenti titoli ;

i) l'indirizzo al quale chiede siano trasmesse le eventuali comunicazioni è il seguente . Si impegna a comunicarne le eventuali variazioni successive. Riconosce inoltre che l'Azienda di Stato per i servizi telefonici non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data,

Firma (vedasi *N.B.*)

N.B. — La firma dell'aspirante posta in calce sulla domanda deve essere autenticata dal notaio oppure dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(2) In caso contrario specificare le condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, i procedimenti penali pendenti, nonchè la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso.

(3) Ovvero di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato « abile arruolato » gode del congedo e del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile, ovvero perchè

(4) Ovvero di aver prestato servizio nella P.A. di in qualità di impiegato (di ruolo o non di ruolo) e che tale rapporto di impiego fu risoluto per le seguenti cause .; ovvero di essere impiegato (di ruolo o non di ruolo) presso la P.A. ove fu assunto dal e presso la quale attualmente riveste la qualifica di .

(320)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 98 del 7 febbraio 1962, con il quale è stato bandito pubblico concorso per tre posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1961;

Visto il proprio decreto n. 364 del 23 maggio 1962, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali del concorso e la graduatoria dei concorrenti idonei formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione della graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti a tre posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1961:

1. Colucci Stefano	punti	57,15	su 100
2. Melillo Emidio	»	49,66	»
3. Giordano Francesco	»	49,37	»
4. Giurazzi Luigi	»	48,02	»
5. Trotta Salvatore	»	47,93	»
6. De Anseris Pietro	»	45,08	»
7. Limone Luigi	»	44,85	»

8. Capasso Rocco	punti 44,06	su 100
9. Abate Giuseppe	» 43,12	»
10. Gallo Salvatore	» 42,17	»
11. Sgrillo Emilio	» 40,97	»
12. D'Apice Elio	» 40,25	»
13. Coronato Antonio	» 39,85	»
14. Pucci Giorgio Maria	» 39,48	»
15. Pizzano Giovanni	» 39,11	»
16. Meriano Aldo	» 38,47	»

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Avellino, addì 14 gennaio 1963

Il veterinario provinciale: COSTA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 30 del 14 gennaio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso per tre posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1961;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori dei tre posti messi a concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa, per la condotta a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Colucci Stefano: condotta consorziale di Quadrelle e Sirignano;

2) Melillo Emidio: condotta comunale di Teora;

3) Giordano Francesco: condotta consorziale di Conza della Campania e Sant'Andrea di Conza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Avellino, addì 14 gennaio 1963

Il veterinario provinciale: COSTA

(470)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FOGGIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Foggia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1387 in data 26 settembre 1962, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Stornarella - Stornara e Peschici della provincia di Foggia;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 854;

Visti gli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni dell'Ordine dei veterinari della provincia e dei sindaci dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Carneglia dott. Leopoldo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Tasselli dott. Elio, veterinario provinciale;

Castagnoli prof. Benito, docente in malattie infettive, igiene e polizia sanitaria veterinaria;

Romanelli prof. Valentino, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Catri dott. Michele, veterinario condotto.

Segretario:

Vitale dott. Raffaele, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, ed avrà sede in Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Foggia.

Foggia, addì 18 gennaio 1963

(507) *Il veterinario provinciale:* TASSELLI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 55 in data 11 gennaio 1962, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1961;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli artt. 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni dell'Ordine dei veterinari della provincia e dei sindaci dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Foggia al 30 novembre 1961, è costituita come appresso:

Presidente:

Carneglia dott. Leopoldo, vice prefetto vicario.

Componenti:

Tasselli dott. Elio, veterinario provinciale;

Castagnoli prof. Benito, docente in malattie infettive, igiene e polizia sanitaria veterinaria;

Romanelli prof. Valentino, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Gambacorta dott. Raffaele, veterinario condotto.

Segretario:

Vitale dott. Raffaele, consigliere del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto, ed avrà sede in Foggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del veterinario provinciale di Foggia.

Foggia, addì 18 gennaio 1963

(506) *Il veterinario provinciale:* TASSELLI

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.